



notizie  
**OSSIGENO**  
PER L'INFORMAZIONE

OSSERVATORIO >>



- [Chi siamo >>](#)
- [Cosa facciamo >>](#)
- [Vittime >>](#)
- [Report ECPMF >>](#)
- [Il Settimanale](#)
- [Sportello legale](#)
- [Contatti >>](#)

[Commento](#)

## Cassazione. No oscuramento cautelare per testate online

di Andrea Di Pietro 8 dicembre 2016 15:30 | [Nessun commento](#)



G+

Possibile invece per i blog e i social network. In via prioritaria il colpevole deve riparare con una rettifica, secondariamente con un pagamento del danno

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 23469, pubblicata il 18 novembre 2016 ([leggi il testo](#)), rende finalmente uniforme l'interpretazione della legge in materia di sequestro preventivo e/o procedimenti cautelari sommari aventi a oggetto testate giornalistiche telematiche. Un pronunciamento atteso, dopo che nel 2015 le Sezioni Unite Penali (sentenza n. 31022) avevano già stabilito il principio di diritto secondo cui, ricorrendo tutti i tratti distintivi della testata giornalistica cartacea, non potesse ammettersi alcuna disparità di trattamento tra stampa tradizionale e stampa on line in materia cautelare. E questo perché le differenze del supporto utilizzato sono del tutto irrilevanti ai fini del riconoscimento delle garanzie costituzionali.

In sostanza, il cartaceo e il web – quando sono prodotti editoriali finalizzati all'attività di informazione professionale diretta al pubblico – sono in egual modo sottoposti alla normativa di rango costituzionale.

La sentenza civile non è gemella alla sua omologa in sede penale. Infatti, risulta molto più tecnica e ambiziosa, perché affronta, risolvendole in favore del primo, le tematiche del bilanciamento tra diritto di informazione e diritti individuali fondamentali (reputazione, onore, identità, ecc.). Infatti, prima della cognizione piena, il diritto di informazione prevale sempre ed è inviolabile. Raramente questo concetto era stato espresso con tale chiarezza e autorevolezza. Ogni giornalista dovrebbe leggere questa sentenza per avere le giuste consapevolezze sulla propria professione. Proviamo a schematizzarle:

- le tutele costituzionali devono essere riservate, a prescindere dal mezzo utilizzato, a quelle specifiche forme di manifestazione del pensiero, come appunto la diffusione e il commento professionali di notizie e informazioni, indispensabili per la formazione della pubblica opinione in una moderna società democratica, avendo come contrappeso e giustificazione appunto la maggiore responsabilità richiesta a chi opera professionalmente;
- il rovescio della medaglia è che, pertanto, i siti internet che non presentano le caratteristiche della testata giornalistica, i blog, tutti i social network oggi conosciuti, continuano a essere privi delle tutele costituzionali e quindi sequestrabili;
- in sede penale e in sede civile, ormai, non è possibile comprimere la libertà di stampa professionale in fase cautelare sommaria, ovvero prima che un processo a cognizione piena abbia stabilito se l'articolo è diffamatorio o no;
- soltanto con la sentenza di condanna del giornalista divenuta esecutiva si dovrà procedere alla rimozione dell'articolo dal web.

È doveroso rimarcare, tuttavia, che la sentenza in esame riconosce definitivamente, quale contraltare delle tutele costituzionali, la maggiore pervasività e diffusività dell'informazione via web. Questa – a differenza della stampa tradizionale – risulta immanente, immateriale e contestuale su scala globale, con le ovvie ricadute sul piano degli effetti dannosi dell'eventuale reato commesso a mezzo web, sul connesso bilanciamento con il diritto all'oblio che scatta a fronte di una notizia che sopravvive alla sua attualità e, infine, sul rapporto tra informazione via web e tutela del trattamento dei dati personali.

Ciò significa che ogni problematica connessa a tali modalità tecniche o strutturali del mezzo va riservata al momento successivo della pronuncia a cognizione piena, quando viene accertata definitivamente la prevalenza sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero e di stampa di quello

all'onore e alla dignità del soggetto. In quel momento, e soltanto in quel momento, occorrerà risarcire il danno, in via prioritaria in forma specifica e solo sussidiariamente per equivalente.

Con ciò le Sezioni Unite Civili mandano un messaggio chiaro ai giudici del merito, affermando che la rettifica piena ed efficace può e deve essere preferita al risarcimento del danno. Non è un passaggio della sentenza che può passare inosservato, come invece sembra essere accaduto leggendo i commenti immediatamente successivi alla pubblicazione della sentenza.

Ribadisco che la pronuncia qui sommariamente commentata, presenta altri punti di interesse ulteriori rispetto al fondamentale principio di diritto sulla non sequestrabilità della testata on line.

La materia è davvero complessa e meriterebbe una trattazione più approfondita, tuttavia i punti qui schematizzati dovrebbero essere sufficienti per formare a pieno la nuova consapevolezza professionale degli operatori del settore dell'informazione in tema di procedimenti cautelari aventi a oggetto l'informazione online.

L'Avv. Andrea Di Pietro è il coordinatore dello [Sportello Legale di Ossigeno](#) che offre assistenza gratuita ai giornalisti e ai blogger in difficoltà



I contenuti di questo sito, tranne ove espressamente indicato, sono distribuiti con Licenza [Creative Commons Attribuzione 3.0](#)  
Argomenti: [blog](#), [Cassazione](#), [diffamazione](#), [giustizia](#), [online](#), [oscuramento](#), [querela](#), [rettifica](#), [risarcimento](#), [web](#)

« Articolo precedente: [Presentazione alla Farnesina dell'Annuario italiano diritti umani](#)

Articolo successivo: [Giornalisti. Si allunga il rosario di minacce e abusi](#) »

## Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati \*

Commento

Nome \*

Email \*

Sito web

### • Cerca nel sito

- - [English](#)
  - [Español](#)
  - [Deutsch](#)
  - [Français](#)

### English

- [Five threats between 27 january and 2 february, 2017](#)
- [Viterbo. Tusciaweb reporter offended in city council](#)
- [Trapani. Defamation. 80 days of jail to a blogger](#)
- [Rejected after 11 years a request for damages of 260k euro](#)
- [Grillo's blog mocks La Repubblica and one of its journalists](#)

### Español

- [España: para Rajoy violaciones son "una broma"](#)
- [PDLI: una aberración la 'Ley Mordaza' del gobierno madrileño](#)
- [España. PLDI dice: reforma al "derecho al honor" es peligrosa](#)
- [Activistas ocupan la sede italiana de agencia EFE](#)
- [Italia. A la sombra de Saviano: los otros periodistas antimafia](#)

### Deutsch

- [Worum es sich handelt und wie man dagegen kämpfen kann. Ein Vorschlag aus Italien](#)
- [Kalabrien: Die Gesänge der Mafia, hinter denen sich 'Ndrangheta und Drohungen gegen Journalisten verbergen](#)
- [Wulff: Wer mit der Bild](#)